



Federazione Italiana Rugby
Commissione d'Appello Federale

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 10– s.s. 2013/2014

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Prof. Giulio Vesperini	Presidente
Avv. Vincenzo Ioffredi	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente relatore

Il giorno 9 maggio 2014, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine all'atto di appello proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio conseguente ad opposizione omologatoria, Comunicato C/19/GSR del 9 aprile 2014.

Letti gli atti del procedimento, ascoltate le Parti, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

Il Procuratore Federale ha proposto impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in premessa, con la quale, in parziale riforma della delibera del 26 marzo 2014 Comunicato C/17/GSR venivano revocate le sanzioni comminate alla squadra dei Corsari Rugby Asd e confermate le sanzioni comminate alla squadra degli All Reds Rugby Roma Asd in relazione ai fatti ed agli accadimenti che hanno portato alla mancata disputa della gara del Campionato di serie C tra le squadre suindicate in programma per il giorno 23 marzo 2014 presso il campo "Ex Cinodromo della Capitale.

Il Giudice Sportivo Regionale ha ritenuto che il comportamento tenuto dai sostenitori degli All Reds e delle persone che gestiscono l'impianto integrasse la violazione dell'articolo 4 del Regolamento di Giustizia; che gli All Reds avessero violato quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del Regolamento Attività Sportiva; che l'impossibilità di accedere all'impianto sportivo da parte dei Corsari Rugby determinata dai sostenitori della squadra ospitante costituisce causa di forza maggiore e che pertanto la mancata presenza in campo non è suscettibile di sanzione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Attività Sportiva.

La Procura Federale ha proposto appello avverso decisione sulla opposizione omologatoria di cui al Comunicato C/19/GSR sostenendo la incongruità della sanzione irrogata alla All Reds Rugby Roma Asd, sostenendo la massima gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della All Reds che non hanno consentito lo svolgimento della gara per ragioni del tutto estranee a quelle sportive o di forza maggiore,

chiedendo irrogarsi la sanzione della squalifica del campo di gioco per 10 giornate di gare ufficiali e la sanzione pecuniaria di € 1.000,00.

In sede di udienza la All Reds Rugby Roma Asd depositava memoria con la quale, tra le altre, chiedeva accertarsi e dichiararsi la inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura Federale per violazione dell'articolo 81 comma 3 lettera d) del Regolamento di Giustizia, per non essere il l'atto di appello, nel caso di reclamo avverso la decisione conseguente all'opposizione contro quella omologatoria, corredato della prova dell'invio di copia dell'atto stesso alla altra società partecipante alla gara.

Esaminati gli atti del giudizio, ascoltato il difensore della All Reds Rugby Roma Asd, il rappresentante della Corsari Rugby Asd ed il Procuratore Federale, la Commissione di Appello Federale ritiene di dover dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'articolo 81 comma 3 lettera d) del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.


La **Commissione di Appello Federale**,
visto l'art. 81 del Regolamento di Giustizia,

dichiara

inammissibile l'appello proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del G.S.R. del 9 aprile 2014, comunicato C/19/GSR.

Roma, il giorno 9/05/2014

Il Presidente
Prof. Giulio Vesperini



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

13 GIU. 2014

IL

IL SEGRETARIO C.A.F.

GIOVANNA SASSU

